

A tutti i clienti

in indirizzo

Circolare n. 37/2024

## Sommario

**NOVITÀ RAPIDE** | Le principali novità del mese di novembre

**TEMA DEL MESE** | Le novità della Legge di bilancio 2025: cuneo fiscale e detrazioni

**FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE** | Doppio bonus Natale per i genitori non coniugati e non conviventi

## NOVITÀ RAPIDE |

### Le principali novità del mese di novembre

#### Disoccupati, politiche attive senza recarsi nei centri per l'impiego

Il D.M. 174/2024, attuativo del D.L. 60/2024, contiene due importanti punti positivi. Il primo è quello di consentire la stipula da remoto del Patto personalizzato di servizio (Psp), necessario per accedere alle indennità di disoccupazione e alle misure di contrasto della povertà, evitando così l'inutile passaggio fisico finora obbligatoriamente previsto presso i centri per l'impiego (D.Lgs.

150/2015). Il secondo punto positivo è la pubblicazione delle percentuali di assunzione dei lavoratori formati da ogni ente accreditato, a sei mesi dalla conclusione dei loro percorsi formativi, attraverso l'incrocio dei dati presenti nelle piattaforme del mercato del lavoro a disposizione del Ministero, consentendo di valutarne l'efficacia in termini di inserimento occupazionale.

[Ministero del Lavoro, D.M. 21 novembre 2024, n. 174](#)

#### **Fruibile l'esonero per chi assume percettori di Adi/Sfl**

A distanza di poco meno di un anno dalla diffusione della circolare n. 111/2023, l'Inps pubblica il messaggio 3888/2024 con cui illustra alle aziende come richiedere e successivamente recuperare l'incentivo legato alle assunzioni di soggetti beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e dell'assegno di inclusione (Adi). Si tratta di un'agevolazione introdotta dal D.L. 48/2023 a cui possono accedere i datori di lavoro privati che inseriscono in azienda i percettori di entrambe le tipologie di intervento (Adi e Sfl). Il contratto di lavoro può essere a tempo indeterminato (pieno o parziale) ovvero a termine o anche in apprendistato di qualsiasi tipologia.

[INPS, Messaggio 20 novembre 2024, n. 3888](#)

#### **Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà**

Con la circolare 97/2024, l'Inps fornisce istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall'art. 6, D.L. n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2023.

[INPS, Circolare 15 novembre 2024, n. 97](#)

#### **Contratto a termine "illegittimo", si amplia l'indennità risarcitoria**

Approda in GU la legge di conversione del D.L. 131/2024 (legge 166/2024), recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di

infrazione nei confronti dello Stato italiano. Sotto il profilo lavoristico si segnalano le disposizioni che modificano la disciplina in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato dichiarato illegittimo (articoli 11 e 12 del decreto).

[Legge 14 novembre 2024, n. 166 \(G.U. 14.11.2024, n. 267\)](#)

#### **Manager industria, contratto rinnovato**

Nuovo contratto per i manager dell'industria che si preparano ad affrontare i prossimi anni con maggiori tutele, un crescente riconoscimento economico, sempre più all'insegna dell'equità retributiva di genere, e un welfare rafforzato, con un miglioramento per la previdenza complementare e la sanità integrativa. Non solo. Nel firmare l'accordo che copre il triennio 2025-2027 e riguarda gli 80mila dirigenti attivi, Confindustria e Federmanager hanno condiviso anche regole più stringenti sulla retribuzione variabile che rappresenterà uno dei pilastri certi del compenso dei manager.

[Accordo di rinnovo 13 novembre 2024](#)

#### **Fondo nuove competenze per il 50% a datori di lavoro singoli**

Publicato il decreto ministeriale del Fondo nuove competenze (Fnc), in questa terza edizione denominato "Competenze per l'innovazione", finalizzato all'accompagnamento dei processi di transizione digitale ed ecologica dei datori di lavoro, anche favorendo nuova occupazione.

[Ministero del Lavoro, D.M. 10.10.2024](#)

## **TEMA DEL MESE |**

# **Le novità della Legge di bilancio 2025: cuneo fiscale e detrazioni**

di *Alessandro Necchio e Francesco Gallo* | 28 novembre 2024



L'attuale bozza della legge di Bilancio del 2025, presentata il 23 ottobre 2024 e ora al vaglio della Camera, prevede alcune sostanziali modifiche che avranno dei risvolti fiscali sui rapporti di lavoro, con l'obiettivo di garantire un sostegno ai redditi medio-bassi. Tra le novità normative si segnalano la conferma della riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3, già prevista nel 2024 e la sostituzione del "taglio al cuneo retributivo" con altre misure, tra cui la previsione di un'indennità esentasse per i redditi fino a 20.000 euro e una detrazione aggiuntiva per i soggetti con redditi medio bassi.


### **Il nuovo meccanismo interamente fiscale**

La novità di maggior interesse consiste nell'introduzione di un meccanismo di sconto interamente fiscale. Ciò comporterà l'abbandono dell'esonero contributivo fino ad ora applicato e che ha conosciuto nel corso degli anni diverse modifiche e integrazioni. Nello specifico, per l'anno 2024 era stata prevista l'applicazione di un esonero dei contributi IVS versati dai lavoratori dipendenti, diversamente modulato in base all'ammontare dell'imponibile contributivo. L'aliquota contributiva veniva infatti ridotta del 7% nell'ipotesi in cui l'imponibile contributivo annuo non fosse superiore a 25.000 euro (1.923 euro mensili) e del 6% qualora la retribuzione imponibile fosse compresa tra 25.000 e 35.000 euro (2.692 euro). Tuttavia, il sistema del taglio contributivo portava ad un aumento dell'imponibile Irpef e, dunque, ad un incremento della trattenuta fiscale sul dipendente. Sulla base della Bozza della Legge di Bilancio è presente la volontà del legislatore di abbandonare detto meccanismo e di spostare l'attenzione sul fronte fiscale, avendo comunque cura di garantire ai lavoratori dipendenti gli stessi vantaggi economici.

La prima misura prossima all'introduzione è prevista a favore dei lavoratori che hanno un reddito complessivo fino a 20.000 euro, ai quali verrà riconosciuta un'indennità, che non concorre alla formazione del reddito e che sarà calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente rapportato nell'anno una percentuale decrescente al crescere del reddito stesso.

Nello specifico, la somma sarà pari:

- al 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- al 5,3% se il reddito di lavoro dipendente è compreso tra 8.500 euro e 15.000 euro;
- al 4,8% se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.



Tale misura si è resa necessaria per i redditi più bassi, in quanto agli stessi sono già applicate le detrazioni da lavoro dipendente disciplinate dal TUIR, tali da generare situazione di incapienza. Pertanto, l'introduzione di altre forme di detrazione per questi soggetti non avrebbe comportato alcun vantaggio fiscale.

L'indennità verrà poi recuperata dal sostituto di imposta in compensazione nel modello F24.

Diversamente, ai titolari di reddito complessivo più elevato, dal momento che per loro vi è ancora capienza, è prevista l'introduzione di una detrazione aggiuntiva di importo variabile, pari:

- a 1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

### Revisione della disciplina delle detrazioni

Subirà delle variazioni anche la disciplina delle detrazioni d'imposta. Le modifiche dovrebbero interessare soprattutto i contribuenti che hanno un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Nello specifico, per tali soggetti viene fissato a decorrere dal 2025 un tetto agli oneri detraibili. Tale massimale viene determinato attraverso un'operazione di calcolo che prevede la moltiplicazione di un importo base, decrescente al crescere del reddito, con un coefficiente diversamente individuato in base alla composizione del nucleo familiare. Gli importi su cui applicare i coefficienti saranno pari a:

- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

I coefficienti, invece, sono pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio a carico con disabilità.



Ai sensi della nuova norma, sono esclusi da tale revisione le spese sanitarie detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lett. c) del TUIR, nonché gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024, le spese per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici e quelle per le detrazioni stabilite da altre normative, per spese effettuate fino al 31 dicembre 2024.

Infine, vi saranno alcune modifiche sulla disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Viene infatti stabilito che la detrazione prevista per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, pari a 950 euro, si applica a condizione che il figlio non abbia una età superiore a 30 anni. Il limite di età, invece, non si applica in caso di figlio disabile. Inoltre, la detrazione di 750 euro prevista per gli altri familiari conviventi viene estesa anche agli ascendenti che convivono con il contribuente.

Da ultimo, si prevede l'esclusione dell'applicazione delle detrazioni ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro UE o aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero.

## FLASH DAGLI ESPERTI DEL SOLE |

# Doppio bonus Natale per i genitori non coniugati e non conviventi

Alessandro Necchio | 27 novembre 2024 | 4 minuti



[Clicca qui](#) per consultare il video.

Studio Tozzi & C. S.a.s. S.t.p.

STUDIO TOZZI & C. S.a.s. S.t.p.

Via del Mare, 2/D (2° Piano) - 00071 Pomezia (Roma)  
Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscr. al R.I. di Roma 05909441007  
REA n° RM - 935305 – Codice Univoco Fatturazione SUBM70N  
T. 069106436 – 069106276 – 0691604127 – F. 0691623016  
e-mail: [amministrazione@studiotozzisas.it](mailto:amministrazione@studiotozzisas.it) – PEC: [studiotozzisas@pec.it](mailto:studiotozzisas@pec.it)  
sito web: [www.studiotozzisas.it](http://www.studiotozzisas.it)

